

# Documento 14 - Regio Decreto Legge, 20 gennaio 1944 n.25

**Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e o considerati di razza ebraica.**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale – serie speciale - del 9 febbraio 1944 n. 5 ed è stato convertito dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 306 (pubblicato in GU 16 novembre 1944 serie speciale n. 82).*

**Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia**

Visto il regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390;  
Visto il regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381;  
Visto il regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728;  
Visto il regio decreto legge 15 novembre 1938, n. 1779;  
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;  
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;  
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;  
Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;  
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;  
Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del codice civile;  
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;  
Visto il regio decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/b;  
Visto il regio decreto legge 10 novembre 1943, n. 5/b;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## **Art. 1.**

Sono abrogati i seguenti regi decreti legge e le seguenti leggi:

Regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;

Regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;

Regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1779, relativo alla integrazione e al coordinamento in un testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto legge 17 novembre 1938 numero 1728 sulla difesa della razza italiana;

Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;

Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 1, terzo comma, 91,155 secondo comma, Codice civile.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.

#### **Art. 2.**

Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art. 3 del Regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381, e 23 del Regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Coloro ai quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle disposizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

#### **Art. 3.**

Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello stato civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del procuratore del Re su domanda dell'interessato.

#### **Art. 4.**

Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R. decreto legge 15 novembre 1938, n. 1779, del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.

In deroga all'art. 1 e all'art. 3, comma primo, del R decreto legge 6 gennaio 1944, n.9, la

riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali. La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre Amministrazioni.

Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni impartite per la riammissione col R. decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9.

#### **Art. 5.**

Agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 6.**

Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro per l'educazione nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro per l'educazione nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile.

Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane.

Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

#### *Disposizioni transitorie e di attuazione*

#### **Art. 7.**

Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti.

Le condanne pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, perdono ogni efficacia giuridica.

Le schede riguardanti tale condanne non debbono essere compilate; quelle già compilate debbono essere eliminate dal casellario giudiziario nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 8.**

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in

legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO – DE SANTIS – JUNG

Visto (ai sensi del R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli:BADOGGIO